

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2838/93 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1579/93 in ordine all'aiuto ai produttori di latte in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 739/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'applicazione del prezzo comune del latte in polvere in Portogallo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 1579/93 della Commissione<sup>(2)</sup> ha stabilito le modalità di applicazione dell'aiuto ai produttori di latte in Portogallo; che le autorità portoghesi hanno incontrato gravi difficoltà nell'applicazione di tale regime entrato in vigore il 1° aprile 1993; che appare necessario modificare alcune norme del regime per non scoraggiare i produttori che desiderano abbandonare la produzione lattiera, nonché snellire le procedure amministrative;

considerando che il regime in esame è entrato in vigore il 1° aprile 1993; che le modalità di applicazione devono acquistare efficacia a partire dalla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO.

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1579/93 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1993.

1) All'articolo 2, il secondo comma è soppresso.

2) All'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo:

« 4. Il pagamento dell'aiuto si effettua secondo le seguenti disposizioni:

a) per i produttori che hanno presentato una domanda di aiuto relativa alla quota relativa alle consegne, l'autorità competente versa ogni mese l'importo dell'aiuto direttamente ai produttori o per il tramite dall'acquirente in base ad un'attestazione di quest'ultimo in cui figura il quantitativo consegnato nel corso del mese precedente, previa verifica del quantitativo effettivamente ammissibile e del rispetto del quantitativo globale garantito per le consegne;

b) per i produttori che hanno presentato una domanda di aiuto relativa alla quota riservata alle vendite dirette, l'aiuto è versato alla fine della campagna, previa verifica del quantitativo effettivamente ammissibile e del rispetto del quantitativo globale garantito per le vendite dirette. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 12.